

n. /2025 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Tribunale, nella procedura *ex artt.* 47 ss. C.C.I.I. promossa su istanza di Tiber S.r.l.,
composto dai Magistrati:

Dott. Luca Perilli	Presidente
Dott.ssa Simonetta Bruno	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per l'ammissione della procedura di concordato preventivo depositato
in data 13.7.2025 da ., corredato di proposta e piano *ex artt.* 84 e ss. c.p.c.,
rilevato che la ricorrente ha fatto richiesta di applicazione delle misure protettive di cui
all'art. 54, c. II, C.C.I.I., che potranno essere confermate o revocate dal giudice relatore
designato entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese
(avvenuta in data 14.7.2025) come previsto dall'art. 55, c. III, C.C.I.I.;
ritenuta la necessità di acquisire informazioni *ex art.* 54, c. II, C.C.I.I.;
ritenuto di dover nominare un ausiliario *ex artt.* 68 c.p.c.;

p.q.m.

- nomina ausiliario il rag. , con studio in
- assegna all'ausiliario termine di tre giorni dalla comunicazione a cura della
cancelleria del presente decreto per depositare una nota contenente l'accettazione
dell'incarico e il giuramento di rito;

- assegna all’ausiliario il seguente quesito: *“Letti gli atti e i documenti del procedimento: 1) Esprima motivato parere in ordine alla conferma o alla revoca delle misure protettive, segnalando in particolare se, alla luce della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società oltre che delle interlocuzioni con i professionisti che la assistono, debba ritenersi che le misure protettive siano state richieste al solo scopo di recare un ingiusto pregiudizio ai creditori, in assenza di alcuna concreta possibilità di accedere allo strumento del concordato preventivo proposto; determini il tempo di misure protettive già fruito dalla società ai fini della verifica del rispetto del termine massimo dei dodici mesi, prescritto dall’art. 8 C.C.I.I.; 2) Rediga una relazione scritta sull’ammissibilità e fattibilità del concordato proposto dalla società, verificando altresì la corretta formazione delle classi”;*
- assegna all’ausiliario termine sino al 29.7.2025 per depositare il parere scritto di cui al punto 1) del quesito, stante il termine di trenta giorni per la conferma delle misure protettive da parte del giudice a pena di inefficacia delle stesse;
- assegna all’ausiliario termine fino al 12.9.2025 per depositare la relazione di cui al punto 2) del quesito.

Si comunichi con urgenza anche all’ausiliario rag.

Brescia, 17 luglio 2025 18 luglio 2025

Il Presidente
dott. Luca Perilli